Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 89 del 17 aprile 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Venerdì, 17 aprile 1998** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 73/L

LEGGE 23 marzo 1998, n. **101.**

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993.

LEGGE 23 marzo 1998, n. **102.**

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993.

LEGGE 23 marzo 1998, n. **103.**

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994.

LEGGE 23 marzo 1998, n. **104**.

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa riguardante la cooperazione per i materiali della difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995.

LEGGE 23 marzo 1998, n. **105**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 3 dicembre 1991.

LEGGE 23 marzo 1998, n. **106**.

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 marzo 1998, n. **101**.

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del *memorandum* stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 52 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA MALAYSIA

SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Malaysia da qui in avanti denominati "PARTI" se indicati congiuntamente e "PARTE" se singolarmente:

considerando le relazioni amichevoli esistenti tra l'Italia e la Malaysia ed i rispettivi popoli;

desiderando rafforzare queste relazioni amichevoli;

considerando il desiderio delle PARTI di promuovere la cooperazione nel settore della Difesa;

considerando che questa cooperazione sara' di beneficio reciproco;

impegnandosi ad incoraggiare l'incremento di una tale cooperazione al servizio dei rispettivi interessi economici e della Difesa;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

OBIETTIVO DELLA COOPERAZIONE

Le PARTI convengono di promuovere attivamente, nel rispetto della legge internazionale e delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi, la cooperazione nel campo della Difesa, nei settori sottoindicati:

1.1. cooperazione in ambito militare come indicato all'Articolo 2;

1.2. agevolazione per gli acquisti e gli approvvigionamenti di materiali per la difesa e ricambi, come indicato all'Articolo 3;

1.3. cooperazione tra le industrie della difesa, come indicato all'Articolo 4.

ARTICOLO 2

COOPERAZIONE MILITARE

Le PARTI concordano di focalizzare la loro cooperazione militare sui seguenti punti:

2.1. ADDESTRAMENTO MILITARE

L'addestramento militare del personale della difesa dovra' basarsi, tutte le volte che sia possibile ed opportuno, sul concetto di reciprocita'. Il Comitato per la cooperazione nel settore organizzativo ed addestrativo esaminera' le esigenze e possibilita' di

ciascuna PARTE, per quanto riguarda vari tipi di addestramento disponibili o possibili, sia nelle istituzioni militari che in quelle universitarie.

2.2. SCAMBIO DI INFORMAZIONI

2.2.1. Lo scambio di informazioni avverra' secondo le linee seguenti:

- concetti e dottrine operative;
- informazioni tecniche;
- ricerca e sviluppo nelle scienze della difesa.

2.2.2. Le modalita' di tale scambio verranno stabilite dal Comitato per la cooperazione nel settore organizzativo e addestrativo e potranno consistere, tra l'altro, in:

- scambio di documenti;
- partecipazione in veste di osservatori ad attivita' collegate alla difesa, secondo quanto stabilito dalla PARTE che le ha avviate;
- seminari tecnico-operativi.

2.3. ESERCITAZIONI MILITARI

Le PARTI, nella misura in cui cio' sia realistico, pratico e di reciproco vantaggio, parteciperanno ad esercitazioni congiunte fra le loro Forze Armate. La fattibilita', il tipo e le modalita' di svolgimento di tali esercitazioni congiunte saranno stabiliti dal Comitato Misto per la cooperazione nel settore organizzativo ed addestrativo.

2.4. USO DELLE INFRASTRUTTURE

Ogni PARTE potra' permettere all'altra di usare le proprie infrastrutture militari, per usi diversi da quello operativo, in caso di transito, manutenzione e riparazioni in base a quanto stabilito dalla PARTE che le fornisce. Ogni PARTE paghera' il costo per il rispettivo uso di tali infrastrutture.

2.5. SCAMBIO DI PERSONALE

2.5.1. Ogni PARTE fara' del suo meglio per realizzare lo scambio di personale militare nei settori di vantaggio reciproco.

2.5.2. Eventuali ulteriori esigenze connesse con le attivita' sopra menzionate, saranno di volta in volta concordate e definite fra le PARTI.

ARTICOLO 3

AGEVOLAZIONE PER GLI ACQUISTI E GLI APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI PER LA DIFESA E DI PARTI DI RICAMBIO

3.1. Ciascuna parte dovra' facilitare e controllare i contratti nel settore della difesa tra ditte, appaltatori ed Enti dei due Paesi per l'acquisto ed approvvigionamento di materiale per la difesa e di parti di ricambio.

3.2. Ciascuna PARTE fara' del proprio meglio per assicurare una agevole realizzazione di quanto stabilito all'Articolo 3.1..

ARTICOLO 4

COOPERAZIONE TRA LE INDUSTRIE PER LA DIFESA

4.1. Ogni PARTE fara' del proprio meglio per promuovere la cooperazione industriale tra le industrie per la difesa dei due Paesi.

4.2. Ciascuna PARTE informera' le industrie del proprio Paese del contenuto di questo Memorandum d'Intesa.

4.3. Ogni PARTE facilitera' e controllera' che le ditte adempino agli obblighi contrattuali assunti nel quadro della cooperazione prevista da questo Memorandum d'Intesa.

4.4. In conformita' a quanto stabilito dalle rispettive leggi e regolamenti nazionali, ciascuna PARTE fornira', ogni qualvolta possibile, assistenza ai contraenti dell'altra PARTE per ogni questione inerente a quanto disposto da questo Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO 5

GESTIONE DELLA COOPERAZIONE

5.1. FORMAZIONE DI COMITATI

5.1.1. Per il controllo, la gestione e l'attuazione del presente Memorandum d'Intesa, le PARTI concordano di costituire i seguenti due Comitati Misti:

- Comitato per la logistica ed i materiali;

- Comitato per la cooperazione nel settore organizzativo ed addestrativo.

5.1.2. Ciascuno di questi Comitati sara' presieduto alternativamente da un funzionario designato dal Ministero della Difesa della Malaysia, se la riunione avra' luogo in Malaysia, o da un funzionario nominato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana se la riunione si terra' in Italia. Questi Comitati potranno essere assistiti da esperti, provenienti da altri Ministeri o Enti, qualora cio' sia ritenuto opportuno da ciascuna PARTE.

5.1.3. Questi Comitati, in linea di massima, si riuniranno alternativamente in Malaysia ed in Italia. Tali riunioni si terranno soltanto se e quando sara' ritenuto opportuno.

5.1.4. Questi Comitati presenteranno, a conclusione di ogni riunione, un rapporto congiunto al Ministero della Difesa di ciascuna PARTE.

5.1.5. Alla prima riunione di questi Comitati dovranno essere definiti i loro rispettivi ambiti di competenza.

5.1.6. Al fine di facilitare la reciproca comprensione, sara' utilizzato l'inglese come lingua di lavoro per le attivita' derivanti da questo Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI GENERALI

6.1. ACCORDO DI SICUREZZA

6.1.1. Ciascuna PARTE garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Memorandum d'Intesa, secondo misure di sicurezza non inferiori a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla PARTE originatrice e adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla PARTE originatrice.

6.1.2. La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle PARTI e' la seguente:

REPUBBLICA ITALIANA	MALAYSIA
SEGRETO o SECRET	RAHSIA o SECRET
RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL	SULIT o CONFIDENTIAL
RISERVATO o RESTRICTED	TERHAD o RESTRICTED

6.1.3. Le PARTI garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate sulla base del presente Memorandum d'Intesa, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi

ai quali sono stati specificamente destinati secondo le intese tra le PARTI e nell'ambito delle finalita' del presente Memorandum d'Intesa.

6.1.4. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia della PARTE sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le PARTI.

6.1.5. Le visite di funzionari di una delle PARTI ad Enti e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra PARTE, saranno regolate dalle procedure ed esigenze di ciascuna PARTE.

6.1.6. Qualora lo scambio di informazioni classificate nell'ambito di questo Memorandum d'Intesa dovesse avvenire tra Industrie od Enti diversi dalle PARTI, dovranno essere presi separati accordi fra le Autorita' responsabili dei due Paesi.

6.2. RISOLUZIONI DI CONTROVERSIE

Ogni controversia o disputa in merito all'interpretazione o applicazione del presente Memorandum d'Intesa, dovra' essere risolta dalle Parti attraverso consultazioni reciproche nell'ambito dei Comitati Misti e, ove necessario, attraverso canali diplomatici.

6.3. VALIDITA'

6.3.1. Il presente Memorandum d'Intesa entrera' in vigore alla data in cui le PARTI si saranno scambiate comunicazione dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste per la sua entrata in vigore ed avra' una durata a tempo indeterminato, con facolta' di recesso di una delle due PARTI, con un preavviso di sei mesi.
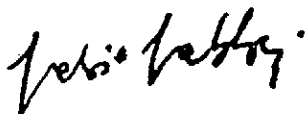
6.3.2. In caso di recesso dal presente Memorandum d'Intesa, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Gli impegni e gli obblighi previsti dall'Articolo 6.1. dovranno essere mantenuti.

6.3.3. Il presente Memorandum d'Intesa puo' essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle PARTI.

Fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993 in due copie originali in lingua italiana ed inglese, essendo ciascun testo ugualmente autentico.
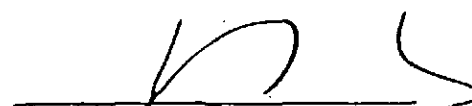
In fede le PARTI firmatarie debitamente autorizzate dai loro rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Memorandum d'Intesa.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Sen. Fabio Fabbri
Ministro della Difesa

PER IL GOVERNO DELLA
MALAYSIA

YB Dato' Sri Mohd. Najib
Bin Tun Haji Abdul Razak
Ministro della Difesa

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1123):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 29 luglio 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 6 novembre 1996.

Relazione scritta annunciata il 28 novembre 1996 (atto n. 1123/*A* - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula ed approvato il 28 gennaio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3106):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, IV, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 21 ottobre 1997.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

98G0146

LEGGE 23 marzo 1998, n. **102.**

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *memorandum* d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del *memorandum* stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

MEMORANDUM D'INTESA

SULLA COOPERAZIONE SUI SISTEMI DI DIFESA

E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE

DELLA REPUBBLICA DI COREA

PREAMBOLO

Il Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica di Corea (ROK) ed il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana (ROI) in seguito denominati la "Parte" o le "Parti", tenendo presente lo spirito relativo all'Accordo sulla Cooperazione Economica firmato il 25 maggio 1982 tra il Governo della Repubblica di Corea ed il Governo della Repubblica Italiana, desiderando utilizzare i fondi della Difesa nel modo più efficace, tenendo conto dei vantaggi che potrebbero derivare ai due Paesi da una cooperazione su scala più larga e più efficiente nel settore della ricerca, sviluppo, produzione, acquisizione e supporto logistico dei sistemi di difesa, auspicando di incrementare la cooperazione tra le Forze Armate e le industrie dei due Paesi nell'ambito del supporto logistico e dei sistemi di difesa, prendendo atto che la cooperazione prevista da questo accordo sarà conforme agli impegni assunti dai due Paesi in campo internazionale, secondo le rispettive politiche, leggi e regolamenti nazionali e verrà svolta nei limiti delle risorse disponibili, hanno concordato di sostituire il Memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa tra l'MND - ROK e l'MOD - IT sottoscritto il 24 giugno 1985, come segue:

Articolo 1

DEFINIZIONI

1. "Parte" sta ad indicare l'MND - ROK o l'MOD - IT.

2. "Dati" stanno ad indicare tutti i documenti, manuali, pubblicazioni tecniche, manuali tecnici, software del computer e ogni altro materiale scritto o di altro tipo, comunque trasmesso relativo al materiale o ai servizi forniti da un Paese all'altro in attuazione di questo Memorandum d'Intesa (di seguito indicato MoU).

3. " Articolo delle industrie della Difesa " sta col indicare un materiale (articolo) costituente al sistema d'arma.

4. " Articolo logistico " sta ad indicare un articolo necessario al funzionamento e manutenzione dell'articolo della industria della difesa.

5. "Paese approvvigionante" sta ad indicare il Paese che approvvigiona od approvvigionerà materiale della difesa, servizi ed infrastrutture dell'altro Paese.

6. "Paese fornitore" sta ad indicare il Paese che fornisce o fornirà materiale della difesa, servizi ed infrastrutture all'altro Paese.

7. "Parte fornitrice" sta ad indicare il Ministero della Difesa del Paese fornitore.

8. "Parte approvvigionante" sta ad indicare il Ministero della Difesa del Paese che approvvigiona.

9. "Fornitore" sta ad indicare un'industria od un'organizzazione industriale della parte che fornisce o che fornirà il materiale della difesa, i servizi o le infrastrutture (o le industrie dell'altra parte).

10. I contratti designati stanno ad indicare i contratti che le due Parti stabiliranno congiuntamente a far includere in questo MOU.

11. "Paese terzo" sta ad indicare un Paese diverso dal ROK e dal ROI.

Articolo 2

PRINCIPI CHE REGOLANO LA COOPERAZIONE

1. Le due Parti coopereranno al fine di incrementare la produzione ed il potenziale di manutenzione delle industrie della difesa e di acquisire in modo più economico e valido - armamenti moderni.

2. Le due Parti faranno ogni sforzo per facilitare la cooperazione nella ricerca, sviluppo e coproduzione del materiale della difesa.

3. Entrambe le Parti daranno piena esecuzione al requisito sulla compensazione in relazione al materiale per la difesa e al contratto di vendita degli equipaggiamenti. Le due Parti faranno del loro meglio per istituire un programma di compensazione tramite il quale cercheranno di conseguire reciproci vantaggi, grazie alla cooperazione fra le industrie della difesa dei due Paesi interessati.

4. Le due Parti coopereranno al fine di aprire ed ampliare nuovi mercati per il materiale della difesa e relativi servizi, utilizzando elevata tecnologia moderna a quelle industrie del settore nei quali i due Paesi posseggono vantaggi reciproci.

5. Ai sensi di questo MoU, la Parte approvvigionante può approvvigionare equipaggiamenti, materiali, parti di ricambio e servizi quali manutenzione, ispezione e riparazioni necessari per il funzionamento e il mantenimento del sistema d'arma, direttamente dalle attività logistiche del fornitore. In casi particolari, e a seconda della disponibilità, le forniture potrebbero essere ottenute dall'organizzazione logistica della Parte fornitrice e/o da altre organizzazioni delegate, ma sempre in base ad accordi specifici concordati tra le Parti, che dovrebbero anche controllare il rimborso dei pagamenti effettuati da una o da entrambe le Parti.

6. Nel fornire il supporto logistico alla Parte che approvvigiona, la Parte fornitrice dovrà trattare la Parte che approvvigiona allo stesso modo in cui la parte fornitrice tratta gli Enti del Paese fornitore in base al principio del non guadagno e non perdite.

7. La Parte fornitrice assicurerà che gli equipaggiamenti comuni, materiali, Parti di ricambio e servizi da fornire alla Parte approvvigionante rispondono alle specifiche militari e agli standard di qualità della Parte approvvigionante.
   La Parte fornitrice definirà anche le giuste procedure per valutare eventuali rapporti di discrepanze presentati dalla parte acquirente.

8. Per migliorare l'interoperabilità dei sistemi logistici fra le due Parti, i partecipanti si adopereranno per fornire alla parte approvvigionante l'accesso all'addestramento e formazione per il personale addetto alla logistica nel Paese fornitore, e per sviluppare e mantenere sistemi di processazione automatica di dati sulla logistica e un sistema di informazione logistica compatibili.

9. Su una base di reciprocità, ciascuna parte opererà una speciale riduzione o esenzione relativamente alle proprie richieste di rimborso rivolte all'altra parte, con riferimento ai costi di ricerca e sviluppo.
   Ognuna delle due parti concederà all'altra parte un trattamento preferenziale nel fornire consulenza tecnica e nel permettere l'uso di tecnologia soggetta a diritti di proprietà intellettuale, quando ciò sia necessario.

Articolo 3

SCOPO DELLA COOPERAZIONE

I settori della cooperazione reciproca previsti da questo MoU, dovranno essere attuati tramite:

1. lo scambio di informazioni su prevedibili requisiti relativi ai sistemi di difesa in ciascuno dei due Paesi.

2. la identificazione di interessi nei rispettivi Paesi per specifici progetti di sviluppo e miglioramento programmati o realizzati dall'altro Paese;

3. lo sviluppo, produzione ed incremento dei sistemi di difesa come concordato dalle due Parti e la partecipazione in programmi importanti di Paesi terzi, prescelti congiuntamente tramite accordi specifici;

4. la facilitazione dello scambio di know how in caso di trasferimento di tecnologia o di sistema di coproduzione;

5. la possibile vendita a terzi, concordata di comune accordo, di sistemi di difesa prodotti dalle due Parti, nell'ambito di programmi congiunti di ricerca, sviluppo e produzione;

6. la agevolazione delle iniziative industriali per la presentazione di progetti e sistemi già definiti da una delle Parti e di possibile interesse dell'altra Parte;

7. le questioni riguardanti il trasferimento di tecnologie della difesa e gli scambi addestrativi;

8. le questioni riguardanti il Controllo di Qualità;

9. le questioni riguardanti l'attuazione del mutuo supporto logistico;

Articolo 4

AUTORITA' INCARICATE DELL'ATTUAZIONE

Il primo Vice Ministro del Ministro nazionale della Difesa della Repubblica di Corea (ROK) ed il Segretario Nazionale/Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana saranno rispettivamente incaricati di sovraintendere all'attuazione di questo Accordo.

Articolo 5

COMPOSIZIONE DEL COMITATO MISTO

1. Per raggiungere gli obiettivi indicati in questo Accordo, il Comitato Misto sui Sistemi di Difesa e il Supporto Logistico tra la Repubblica di Corea e la Repubblica Italiana (di seguito indicato come Comitato Misto), sarà costituito al fine di discutere le questioni inerenti la cooperazione reciproca nel settore della Difesa. Il Comitato Misto, composto da un massimo di 7 delegati per parte, si incontrerà almeno una volta l'anno a turno nei rispettivi Paesi.
   Il Comitato Misto sarà composto da funzionari del Ministero della Difesa e di altri Ministeri/Enti interessati dei due Paesi in modo da garantire nel modo migliore la sua capacità decisionale. Il Comitato Misto sarà presieduto dall'Autorità del Paese in cui ha luogo - in conformità a quanto indicato all'articolo 4 - o da un altra persona appositamente designata dalla stessa Autorità del Paese ospitante.

2. Le due Parti designeranno l'Ufficio del Segretario Generale e l'Ufficio Politica Approvvigionamenti rispettivamente quale punto di contatto tra i Ministeri della Difesa per coordinare le attività inerenti a questo MoU.

3. Qualora necessario, si potranno costituire Gruppi di Lavoro costituiti da funzionari della difesa per esaminare e discutere nei dettagli settori particolari identificati dal Comitato Misto.
   I Gruppi di Lavoro potranno includere anche funzionari di altri Ministeri e/o industrie e/o Enti, qualora necessario.
   Il mandato e la composizione dei Gruppi di Lavoro saranno definiti dal Comitato Misto.

Articolo 6

COMPITI DEL COMITATO MISTO

Il Comitato Misto avrà i seguenti compiti:

1. identificare e definire i settori d'una possibile cooperazione reciproca, tenendo in debito conto i rispettivi piani nazionali;

2. esaminare eventuali difficoltà emerse per l'attuazione del supporto logistico dei principali sistemi d'arma e, se possibile, trovare soluzioni;

3. stabilire direttive per l'assistenza reciproca nello sviluppo di potenzialità di sistemi di produzione nel settore difesa;

4. identificare la relativa cooperazione, coproduzione e/o acquisizione e/o programmi di vendita;

5. valutare la possibile partecipazione nei progetti comuni, da parte di Paesi terzi;

6. esaminare le questioni collegate all'addestramento ed alla manutenzione del materiale risultante dalla cooperazione;

7. facilitare lo scambio di informazioni e/o di punti di vista su qualsiasi altro argomento collegato identificato con la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione e la vendita, sulla base del caso per caso.
   I risultati della consultazione e le relative raccomandazioni dovranno essere presentate alle rispettive Autorità Governative perchè li approvino.

Articolo 7

FORNITURA DI SISTEMI PER LA DIFESA (ARTICOLI) SERVIZI ED INFRASTRUTTURE.

1. Contratti

Ogni contratto per l'approvvigionamento di un equipaggiamento, (articolo), servizio o attrezzatura ai sensi di questo MoU verrà eseguito fra la Parte acquirente (o ditta del Paese acquirente nominata dalla Parte fornitrice) e il fornitore.
Entrambe le Parti riconoscono che la responsabilità dell'esecuzione dei contratti di approvvigionamento è del fornitore.

2. Assistenza e supporto di carattere generale saranno forniti dalla Parte fornitrice per i materiali (articoli) della difesa, o servizi ed infrastrutture, dati dal Paese fornitore.

2.1. Dietro notifica della Parte acquirente alla Parte fornitrice dell'intenzione di quest'ultima di acquistare qualche importante Sistema d'Arma, la Parte fornitrice darà assistenza alla Parte acquirente, a supporto del programma di acquisizione degli equipaggiamenti.

2.2. Prima di ciascun singolo approvvigionamento e della conclusione di ogni contratto volto a tale approvvigionamento, su richiesta della Parte acquirente, la Parte fornitrice assisterà la Parte approvvigionante:

a) fornendo alla Parte approvvigionante un elenco raccomandato di fornitori, che, secondo la Parte fornitrice, avuto riguardo all'esperienza, livello tecnico e finanziario di tali fornitori, sarebbero adatti per l'acquisto previsto;
b) dando informazioni alla Parte approvvigionante:
 1) sugli standard di controllo qualità su cui si basa l'autorizzazione per forniture di equipaggiamenti o servizi adottati dalle Forze Armate del Paese fornitore;
 2) sulla ragionevolezza dei prezzi quotati dai fornitori.
 3) sulla congruità dei periodi di consegna proposti dai fornitori;
 4) sul programma di addestramento e mantenimento necessario per mettere in grado la Parte approvvigionante di far funzionare e manutenere efficientemente l'equipaggiamento da approvvigionare;

5) sulla disponibilità di Parti di ricambio, materiali e servizi per il relativo supporto logistico.

2.3. Ciascuna Parte farà sì che all'altra Parte sia dato avviso, con ragionevole anticipo, di modifiche/cambiamenti relativi alla configurazione del sistema d'arma dell'altra Parte.
A questo fine, ciascuna parte stabilirà adeguate procedure per lo scambio di informazioni sui rispettivi sistemi di controllo delle a modificazioni/cambiamenti. Ciascuna Parte si riserverà il diritto di attuare o non la modifica/cambiamento attuato dall'altra Parte.

2.4. Per ciascun contratto concluso per l'approvvigionamento di materiale di difesa, la Parte fornitrice concorda di:

a) mettere a disposizione della Parte approvvigionante il pieno supporto dell'Agenzia preposta all'Assicurazione di Qualità del Paese fornitore, che ispezionerà la produzione, controllerà la qualità e fornirà una certificazione di qualità in armonia con i regolamenti in vigore per il Sistema di Qualità del fornitore.
La parte fornitrice assicurerà che gli equipaggiamenti approvvigionati dalla parte approvvigionante siano prodotti secondo le loro specifiche, con la stessa qualità posseduta dagli equipaggiamenti destinati alle Forze Armate del Paese fornitore.
Questo servizio sara disponibile solo per gli equipaggiamenti di difesa fabbricati nel Paese fornitore, e servizi forniti nel Paese fornitore;

b) su richiesta della parte che approvvigiona, discutere con la parte che approvvigiona le procedure che siano ad essa di aiuto nella analisi e convalida dei rapporti di discrepanza presentati dalla parte che approvvigiona. Il livello di supporto della parte fornitrice dipenderà dal livello di informazione fornita dalla parte che approvigiona sulle specifiche e standards inclusi nel contratto di approvvigionamento;

c) su richiesta della Parte che approvvigiona, dare raccomandazioni sul piano di supporto logistico per il relativo materiale di difesa. La Parte fornitrice concorda di dare consiglio alla parte che approvvigiona sul livello di parti di ricambio programmate o effettivamente in atto, necessario per il supporto logistico di un sistema d'arma.
Tale consiglio potrebbe riguardare la prima dotazione o il rifornimento di Parti di ricambio;

d) se vengono forniti i dettagli delle specifiche e standard di qualità militari della parte che approvvigiona, dare appoggio alla parte che approvvigiona per valutare se questi materiali e servizi li soddisfano.

2.5. Entrambe le parti riconoscono che la responsabilità primaria dell'addestramento relativo agli equipaggiamenti sarà sempre dei fornitori. Per far sì che la parte approvvigionante possa far funzionare adeguatamente gli equipaggiamenti approvvigionati, tale addestramento sugli equipaggiamenti coprirà ogni aspetto tecnico e tecnologico di essi, compresa la manutenzione, la revisione, la riparazione degli equipaggiamenti individuati e approvvigionati, o che devono essere approvvigionati nell'ambito di attività di cooperazione.

2.6. Se richiesto dalla parte che approvvigiona, allo scopo di fornire ulteriore addestramento sul materiale oltre a quello che può essere offerto dai fornitori e posto che materiale analogo sia in uso nelle Forze Armate del Paese fornitore, la parte fornitrice concorda di stabilire procedure adeguate per l'addestramento del personale delle Forze Armate del Paese approvvigionante da parte di istruttori appartenenti alle Forze Armate del Paese fornitore, o che abbiano l'esperienza tecnica e operativa propria delle Forze Armate del Paese fornitore. Tale addestramento sarà reciprocamente concordato dalle due parti, e potrà riguardare aspetti relativi al funzionamento o alla manutenzione.
Di norma verrà eseguito nel Paese fornitore; tuttavia se richiesto dal Paese approvvigionante, il Paese fornitore è d'accordo ad esaminare la possibilità di inviare istruttori per l'assistenza all'addestramento nel Paese approvvigionante.

2.7. I termini e le condizioni per i servizi relativi all'addestramento, a cui si fa riferimento alla clausola 2.6., incluse le disposizioni sul risarcimento e i costi di tale supporto, e i dettagli dei supporti logistici che la parte fornitrice concorda di fornire alla parte approvvigionante per specifici sistemi d'arma, saranno oggetto di accordi separati fra le Parti.

2.8. Per articoli della Difesa approvvigionati dalla Parte approvvigionante da fornitori del Paese fornitore e in uso nelle sue Forze Armate, la Parte fornitrice concorda di scambiare i relativi dati tecnico-operativi, anche attraverso contatti fra le Forze Armate coreane ed italiane.

2.9. La Parte fornitrice si adopererà per assicurare alla Parte approvvigionante che il livello di affidabilità delle forniture sia lo stesso di quello dei sistemi approvvigionati dalle Forze Armate del Fornitore, posto che siano stabilite fra le due Parti adeguate procedure.

Articolo 8

REGOLE E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

L'attuazione di questo Accordo richiede la piena partecipazione delle industrie interessate.
Ciascuna Parte informerà le industrie interessate nella propria sfera di competenza sui principi fondamentali di questo Accordo e stabilirà regole interne per facilitare la loro attuazione.
Ciascuna Parte farà del proprio meglio per far onorare dalle industrie i propri impegni contrattuali, sottoscritti nel quadro del presente Accordo.

Articolo 9

RIMOSTRANZE

1. Ciascuna Parte rinuncia ad ogni pretesa nei riguardi dell'altra Parte o di qualsiasi appartenente alle Forze Armate, dipendente o agente dell'altra Parte per i danni (compresi quelli con esiti letali) sofferti da proprio personale militare, dipendenti o agenti o per danni o perdita di beni da esso posseduti se tali danni personali, morte, danni o perdita materiali sono stati causati da atti od omissioni dell'altra Parte nello svolgimento dei compiti ufficiali connessi a questo MoU che esulino da quelli causati da condotta dolosa o colposa.

2. Ogni danno personale, morte, danno o perdita materiale causato a terzi nello svolgimento dei compiti ufficiali in relazione a questo MoU dalle Parti o dal loro personale appartenente alle forze armate, dipendenti o agenti sarà trattato in sede di consultazione fra le Parti.

Articolo 10

SICUREZZA

1. Le informazioni, i documenti e il materiale classificato saranno garantiti dalla protezione di sicurezza indicata nell'Accordo per la Protezione delle Informazioni Classificate e per lo Scambio di Informazioni Militari Classificate firmato dai due Paesi il 7 luglio 1977.

2. Ciascuna Parte garantirà ai materiali, progetti, bozze, specifiche tecniche classificate e qualsiasi informazione scambiata nel quadro di questo Accordo lo stesso grado di protezione di sicurezza, o superiore, assegnato dalla Parte originatrice e farà tutti i possibili sforzi per mantenere tale protezione finché ciò sia richiesto dalla Parte originatrice.

3. I materiali classificati ricevuti nel quadro di questo Accordo non saranno ceduti a Paesi terzi o Industrie di Paesi terzi senza il consenso scritto del Paese originatore. L'uso della documentazione classificata ricevuta sarà limitato allo scopo specificato.

4. Il trasferimento a Paesi terzi (incluse le Industrie) di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali collegati alla difesa sia classificati che non classificati disponibili nel quadro di questo Accordo, sarà soggetto all'approvazione del governo e/o dei terzi che le mettono a disposizione.

Articolo 11

PROTEZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA'

Le Parti garantiscono che la documentazione tecnica, l'informazione e i materiali scambiati ai sensi di questo Accordo saranno usati solo nel quadro delle finalità esposte all'art. 3 con il preventivo consenso di coloro che controllano i relativi diritti di proprietà, accordando la massima protezione ai loro diritti.
Quanto ai diritti di proprietà industriali, sia per la co-produzione che produzione su licenza per le loro Forze Armate, l'esportazione a Paesi terzi, la protezione di brevetti e invenzioni derivanti dai programmi finanziati congiuntamente, le Parti:
- istituiranno specifici Accordi, programma per programma, per i diritti e i doveri di cui l'Amministrazione della Difesa può disporre direttamente;

- faciliteranno i contatti fra le industrie che operano nella sfera di competenza delle due Parti e che sono titolari dei relativi diritti, doveri, quote e ragioni, con l'intento di dare luogo a qualsiasi trattativa commerciale nel modo più rapido possibile.

Articolo 12

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso di insorgenza di qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione e attuazione di questo Accordo, le Parti si consulteranno al fine di risolvere il problema nell'ambito del Comitato Misto e successivamente, se necessario, mediante canali ufficiali.
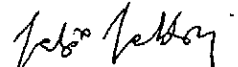
Articolo 13

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le PARTI avranno notificato l'adempimento delle procedure interne previste per la sua entrata in vigore ed avrà una durata di dieci anni.
2. Questo Accordo può essere emendato in ogni momento tramite mutuo Accordo delle due Parti.
3. Se, tuttavia, una delle due Parti considera necessario, per inderogabili motivi nazionali, porre fine alla propria partecipazione ai sensi di questo MoU prima che sia trascorso il periodo dei dieci anni, o qualsiasi estensione di esso, verrà data all'altra Parte notifica scritta della sua intenzione sei mesi prima della data di scadenza.
4. La scadenza anticipata di questo Accordo non recherà pregiudizio ai contratti già firmati, che rimarranno in vigore fino alla loro conclusione, nè ai diritti di sicurezza di cui all'Art. 8, che permarranno anche dopo che venga posto fine a questo Accordo.

In due copie in lingua coreana italiana e inglese, tutte ugualmente autentiche. In caso di disputa sulla interpretazione del testo, prevarrà il testo in lingua inglese.

IL MINISTRO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA	IL MINISTRO DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI COREA
ONOREVOLE FABIO FABBRI	ONOREVOLE KWON, YOUNG HAE
DATA: 16 SET. 1993	DATA: 93. 10. 18

FIRMATO A SEOUL, REPUBBLICA DI COREA E A ROMA, REPUBBLICA ITALIANA.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON CO-OPERATION IN DEFENSE SYSTEMS AND LOGISTIC SUPPORT

BETWEEN

THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE OF THE REPUBLIC OF KOREA

PREAMBLE

The Ministry of Defense(MOD) of the Republic of Italy(ROI) and the Ministry of Natinal Defence (MND) of the Republic of Korea (ROK) having regard to the spirit of the Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of Italy, which was signed on 25 May 1982,

Desiring to use the defense resources in the most effective way,

Taking into account the benefits that would accrue to both countries through a wider and more efficient co-operation in research, development, production, acquisition and logistic support of defense systems,

Desiring to promote co-operation between the Armed Forces and industries of the two countries in the logistic support and defense systems,

Recognizing that the cooperative action envisaged by this MOU shall be consistent with the commitments of the two countries in the international field in accordance with their respective national policies, laws, regulation and limits of available resources, have agreed to supersede Memorandum of Understanding on Cooperation in Defense systems between MND of ROK and MOD of ROI signed on June 24, 1985 as follows.

ARTICLE 1 DEFINITIONS

1. "Party" means MND of ROK and MOD of ROI.

2. "Data" means all documents,manuals, technical publications,handbooks, computer of software, and other written, printed, electronically recorded,oral, or any kind of material, however transmitted, relating to equipment and services supplied from one country to the other in pursuance of this Memorandum of Understanding (here-in-after referred to as "MOU")

3. "Defense equipment (Article)" means an equipment (article) which is a part of the weapon system.

4. "Logistics Article" means an article which is needed to operate and maintain defense industry article.

5. "Procuring Country" means the country which procures or is going to procure a defense equipment, services and facilities from the other country.

6. "Supplying Country" means the country which supplies or is going to supply a defense equipment, services and facilities to the other country.

7. "Supplying Party" means the Ministry of Defense of the supplying country.

8. "Procuring Party" means the Ministry of Defense of the procuring country.

9. "Supplier" means an industrial firm or organization of the party which supplies or is going to supply defense equipment, services, or facility to the other party (or industrial firms of the other party.)

10. "Designated Contracts" means the contracts which both parties will jointly determine to be covered by this MOU.

11. "Third Country" means a country other than ROK and ROI.

ARTICLE 2 PRINCIPLES GOVERNING CO-OPERATION

1. Both parties shall co-operate to increase their defense industrial production and maintenance capabilities,and to acquire modern defense equipments more economically and efficiently.

2. Both parties shall make their best efforts to facilitate co-operation in research and development and coproduction of defense equipment.

3. Both parties shall fully perform the offset requirement with regard to defense material and equipment sales contract. Both parties shall do their best to set up a offset program through which they will pursue a reciprocal advantages, thanks to the cooperation between defense industries of the two countries involved.

4. Both parties shall co-operate to open and expand new markets for defense equipment, and related services by utilizing modern high technology and industries in which both countries possess relative advantages.

5. In accordance with this MOU, procuring party can procure equipment, material, spares and services such as maintenance, inspection and repair, required for operation and maintenance of weapon systems,

directly from the supplier. In particular cases, and according to availability,supplies could be obtained from the logistic organization of the supplying party, and/or from other appointed organizations, but always on the basis of specific agreements drawn up between the two parties, which should also control reimbursement of payments effected by one or both parties.

6. In providing logistic support to procuring party, supplying party shall treat procuring party on equal basis as supplying party treats supplying country's customer units by the principle of no profit and no loss.

7. Supplying party shall ensure that common equipment, materials, spares and services to be supplied to the procuring party meet the military specifications and quality standards of procuring party. Supplying party shall also define the right procedures for evaluating possible discrepancy reports presented by the acquiring party.

8. To improve the interoperability of logistics systems between the two parties, the participants will endeavour to provide the procuring party accesses to training and education in supplying country for logistic personnel, and to develop and maintain compatible logistics automatic data processing systems and logistics information systems.

9. On a reciprocal basis, each party shall make special reduction or exemption on its claims for reimbursement against the other party with respect to research and development costs. Both parties shall grant the other party a preferential treatment in providing technical expertise and permitting the use of technology subject to intellectual proprietary rights, when such are required.

ARTICLE 3 SCOPE OF CO-OPERATION

The areas of mutual co-operation envisaged by this MOU shall be implemented through

1. Exchange of information on the foreseeable requirements of defense systems in each country.

2. Identification of the interests in either country in specific development and improvement projects programmed or implemented by the other.

3. Development, production and improvement of defense systems, as agreed upon by the two Parties, and the participation in relevant programmes of third countries, jointly selected through specific agreements.

4. Facilitation of Know-how exchange in case of technology transfer or system co-production.

5. Possible sale to third countries, jointly agreed upon, of defense systems produced by the two Parties in the framework of joint research, development and production programmes.

6. Facilitation of the industry's initiatives for the presentation of projects and systems already defined by one of the Parties and of possible interest to the other Party.

7. The matters related to the transfer of defense technology and to the exchange in the field of training.

8. The matters related to quality control.

9. The matters related to mutual follow-up logistics.

ARTICLE 4 IMPLEMENTING OFFICER

The Second Assistant Minister, Ministry of National Defense of ROK and the Defense Secretary General / National Armaments Director of ROI, respectively shall be appointed to supervise the implementation of this MOU.

ARTICLE 5 COMPOSITION OF JOINT COMMITTEE

1. To pursue the aims of this MOU, the Republic of Korea - the Republic of Italy Joint Committee on Defense Systems and Logistic Support (here-in-after referred to as the Joint Committee), will be formed to deal with issues of mutual cooperation in the defense area. The Joint Committee composed of by no more than 7 representatives of each Party, will meet at least once a year in the two countries alternatively. The Joint Committee will be composed of officials of the Ministry of Defense and officials from other appropriate government ministries/ agencies of both countries in order that its decision making capacity be fully guaranteed. The Joint Committee will be chaired by the authority specified in Article 4 of the Country where the meeting takes place of such other person as specified by the same authority of the host nation.

2. Both Parties shall appoint the Office of the Secretary General and the Acquisition Policy Bureau, respectively as point of contact between the Ministries of Defense for the co-ordination of the activities related to this MOU.

3. When necessary, working groups may be established, composed of the defense officials of the two countries to examine and discuss in depth specific areas indentified by the Joint Committee.

The working groups might also include officials from other Ministries and/or agencies and/or industries as appropriate.
The mandate and the composition of the working groups shall be defined by the Joint Committee

ARTICLE 6 TASKS OF JOINT COMMITTEE

The Joint Committee shall have the following tasks

1. To identify and define areas of possible mutual co-operation, having due regard to the respective national plans.

2. To discuss any difficulty related with follow on support of major weapon systems and seek resolutions as possible.

3. To establish the guide-lines for a mutual assistance in the development of the defense systems production capabilities.

4. To identify the relevant co-operation, co-production and/or acquisition and/or sales programmes.

5. To evaluate the possible participation of third countries in Joint projects.

6. To examine the issues related to the training and the maintenance of the equipment resulting from the co-operation.

7. To facilitate the exchange of information and/or views on any other subjects related to research, development, production, procurement and sale as identified on a case by case basis.

The results of the consultations and the relevant recommendations will be submitted to the respecitive government authorities for approval.

ARTICLE 7 SUPPLY OF DEFENSE EQUIPMENT(ARTICLES) SERVICES AND FACILITIES

1. Contracts

   Any designated contract for the procurement of any equipment (article), service or facility under this MOU will be executed between the acquiring party (or an acquiring country's company designated by the supplying party) and the supplier.
   Both parties recognize that the responsibility in performing the procuring contracts rest with the supplier.

2. General assistance and support from the supplying party for defense equipment (article), services and facilities procured from the supplying country.

   2.1. Upon notification by the acquiring party to the supplying party about the intention to purchase some important Weapon Systems, the supplying party will assist the acquiring party, in support of the equipment acquisition program.

   2.2. Prior to any individual procurement and the conclusion of any designated contract for such procurement, on request of the acquiring party, the supplying party will assist the procuring party.

   a) by supplying the procuring party with a recommended list of suppliers who, in the opinion of the supplying party, having regard to the experience, technical and financial capacity of such suppliers, would be suitable for the intended purchase:

   b) by advising the supplying party:

   1) on the quality control standards to which the suppliers are cleared for equipment or services adopted for the supplying country's Armed Forces:

2) on the reasonableness of the prices quoted by the suppliers;

3) whether the delivery periods proposed by the suppliers are realistic:

4) on the training and the maintenance program required to enable the procuring party to efficiently operate and support the equipment to be procured:

5) on the availability of spares, materials, and services for follow on logistic support.

2.3. Each party will ensure that the other party is given reasonable notice, in advance, of modification/change which are relevant to the other party's weapon system configuration. To this end, each party will establish adequate procedures to exchange information on their respective modification/change control system. Each party will reserve the right to either implement or decline to implement the other party's modification/change.

2.4. For any concluded contract for defense equipment procurement, the supplying party agrees:

a) To make available to the procuring party the full support of the Assurance Agency of the supplying country, which will survey the production, control the quality and provide quality certification of the adhesion of supplier's Quality System to regulations in force.

The supplying party will assure that the equipment procured by the procuring party are manufactured according to their specifications, with the same quality as for equipment for the supplying country's Armed Forces.

This service will be available onlv for defense equipment manufactured in the supplying country, and services provided in the supplying country:

b) upon request of the procuring party, to discuss with the procuring party to establish procedures to assist the procuring party in the investigation and validation of reports of the discrepancy submitted by the procuring party. The level of supplying party support will depend on the level of information provided by the procuring party on their specifications and standards included in their procurement contract

c) upon request of the procuring party, to provide recommendations on the logistics support set up for the related defense equipment. The supplying party agrees to advise the procuring party on the level of spares planned or actually in place for logistic support of a weapon system.
This advice could be on initial spare provisioning or replenishment.

d) If the details of the procuring party's military specifications and quality standards are furnished, to support the procuring party in order to assess if these equipment and services meet them.

2.5. Both parties recognize that the prime responsability of equipment training will always rest with the suppliers. In order for the procuring party to adequately operate the procured equipment, this training on equipment shall cover every technical and technological aspect of it, including maintenance, overhaul, repair of the equipment,identified and procured,or to be procured under cooperation activities.

For this purpose, the supplying party will strive that the suppliers will provide adequate and relevant facilities and assistance to the procuring party.

2.6. If requested by the procuring party,for the purpose of providing further equipment training above the training which can be offered by the suppliers and provided that similiar equipment is in use in the supplying country's Armed Forces, the supplying party agrees to establish adequate procedures to train personnel from the procuring country's Armed Forces by instructors belonging to the supplying country's Armed Forces, or having the technical and operational experience of the supplying country's Armed Forces. Such training will be mutually agreed upon by the two parties, and may cover operation or maintenance aspects. Normally it will be performed in the supplying country, however, if requested by the procuring party, the supplying party agrees to examine the possibility to make available above instructors to assist with training in the procuring country.

2.7. The terms and conditions for the training services referred to in clause 2.6., including indemnity provisions and costs of such support, and the details of the logistic support that the supplying party agrees to provide to the procuring party for specific weapon systems, would be the subject of separate arrangements between the parties.

2.8. For defense articles procured by the procuring party from supplier and in service in the supplying country's Armed Forces, the supplying party agrees to exchange related

technical-operational data, including exchange by contacts between the Korean and Italian Armed Forces.

2.9. The supplying party will strive to ensure the procuring party that a certain level of supply effectiveness be the same as Supplier's Armed Forces provisioned systems, provided adequate provisioning procedures are set up between the two parties.

ARTICLE 8 ESTABLISHMENT OF IMPLEMENTING RULES AND PROCEDURES

The implementation of this MOU calls for the full participation of the relevant industries.
Each Party shall inform the industries interested within its own jurisdiction about the basic principles of this MOU and shall establish internal rules to facilitate their implementation.

Each Party will define and implement, as far as possible, procedures to guarantee a fair competition for the procurement of defense equipment.

Each Party will do its best in order to make the industries honour their contractual commitments, signed within the frame of the present MOU.

ARTICLE 9 CLAIMS

1. Each Party waives any claim it may have against the other participant or any serviceman, servant or agent of the other Party for injury (including injury resulting in death) suffered by its service personnel, servants or agents or for damage to or loss of property owned by it if such injury, death, damage or loss was caused by the acts or omissions of the other Party in the performance

of official duties in connection with this MOU other than those caused by wilful misconduct or gross negligence.

2. Any injury, death, damage or loss caused to third parties in the performance of official duties in connection with this MOU by the participants or by their service personnel, servants of agents will be dealt with through consultation between the Parties.

ARTICLE 10 SECURITY

1. Classified information, documents and materials shall be guaranteed of the security protection as indicated in the Agreement for the Protection of Classified Information signed by the two countries on 7 July 1977.

2. Each Party shall guarantee classified materials, projects, drafts, technical specifications and any information exchanged under this MOU for the same or higher degree of security protection as assigned by the originating Party and shall make all possible efforts to maintain such protection as long as it is required by the originating Party.

3. The classified materials received under this MOU shall not be released to third countries or industries of third countries without the written consent of the originating country. The use of classified documentation received shall be limited to the specified purpose.

4. The transfer to third Parties (including industries) of defense information, documents, technical data and materials either classified or unclassified available under this MOU, shall be subject to approval of the government and/or the third parties which make them available, unless otherwise directed by specific Agreements between the two Parties.

ARTICLE 11 PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS

The Parties guarantee that the technical documentation, the information and the materials exchanged under this MOU shall be used only in the framework of the aims set forth in Article 3, with the prior consent of those who control the relevant proprietary rights within the maximum protection of their rights.

As to the industrial proprietary rights-both for co-production and issuance of licence production for their armed forces and export to third countries, the protection of patents and inventions resulting from the jointly funded programmes, the Parties shall:

- Draw up specific Agreements, programme by programme, for the rights and duties which the Defense Administration can directly dispose of ,
- ease contacts between the industries operating under the jurisdiction of the two Parties and holding the relevant rights, duties, shares and reasons, with the intent to accomplish any commercial negotiation in a way as rapidly as possible.

ARTICLE 12 RESOLUTION OF DISPUTES

In the event of any dispute in connection with the interpretation and implementation of this MOU, the Parties shall consult each other in order to solve the problem within the Joint Committee and then, if necessary, through diplomatic channels.
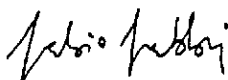
ARTICLE 13 EFFECTIVE DATE AND DURATION

1. This MOU willl come into effect on the date of muture notification by the Parties of the completion on national procedure making it effective and will remain in force for ten years.

2. This MOU can be amended at any time by mutual Agreement of the two Parties.

3. If, however, either Party considers it necessary for compelling national reasons to terminate its participation under this MOU before the end of the ten-years period, or any extension thereof, written notification of its intention will be given to the other Party six months in advance of the effective date of termination.

4. The termination of this MOU shall not be prejudicial to the contracts already signed which shall remain in force till their conclusion and to the rights of security set forth in Article 10 which shall be maintained even after the termination of this MOU.

In duplicate in the Enghish, Korean and Italian language, all texts being equally authentic. In case of dispute on the interpretation of the text, the English text shall prevail.

FOR THE MINISTRY OF DEFNSE
OF THE REPUBLIC OF ITALY

HONORABLE FABIO FABBRI
MINISTER OF DEFENSE

DATE: 16 SET. 1993

FOR THE MINISTRY OF NATIONAL
DEFENSE OF THE REPUBLIC OF KOREA

HONORABLE KWON, YOUNG HAE
MINISTER OF NATIONAL DEFENSE

DATE: 93. 9. 10

SIGNED THIS DAY, IN THE CITY OF SEOUL, THE REPUBLIC OF KOREA AND IN THE CITY OF ROME, THE REPUBLIC OF ITALY

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1213):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 6 agosto 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata il 15 ottobre 1996 (atto n. 1213/*A* - relatore sen. JACCHIA).

Esaminato in aula il 28 gennaio 1997 e approvato il 25 febbraio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3284):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, II, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 21 ottobre 1997.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

98G0147

LEGGE 23 marzo 1998, n. **103.**

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo *a),* del *memorandum* stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

MEMORANDUM D'INTESA
SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA
TRA
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA INDIANA

Il Ministero della Difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica indiana da qui in avanti denominati "Parti":

tenuto conto: dei benefici che deriverebbero ad entrambe le Parti da una più efficace collaborazione nel campo dei sistemi per la difesa, nel quadro della collaborazione in atto tra i due Paesi;

nel desiderio: di trarre il maggior profitto dalle loro capacità tecnologiche ed industriali e promuovere la cooperazione tra le loro industrie;

convenendo: che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione dovranno essere in accordo con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale e non potranno contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonché agli impegni assunti in ambito internazionale.

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti coopereranno nel campo dei materiali per la Difesa, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi, attraverso:

a. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica;
b. incoraggiamento della cooperazione tecnica nel campo della ricerca e sviluppo e relative tecnologie;
c. acquisizione reciproca dei materiali per la Difesa direttamente dalle Ditte produttrici ed industrie delle Parti;
d. sostegno della cooperazione industriale tra le Società e gli Organi Governativi dei due Paesi, nel settore dei materiali per la Difesa;
e. fornitura di servizi di assicurazione di qualità incluse specifiche, standard e relativa documentazione da parte dei rispettivi Ministeri della Difesa per contratti che facciano riferimento specifico al presente Memorandum.

ARTICOLO 2

Le Parti incaricano dell'attuazione generale del presente Memorandum rispettivamente il Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti della Repubblica italiana e il Segretario del Ministero della Difesa della Repubblica indiana. Per un proficuo coordinamento delle attività, le Parti designeranno Punti di Contatto in ciascun Ministero della Difesa che riferiranno alle Autorità incaricate della relativa attuazione.

ARTICOLO 3

Per l'attuazione del Presente Memorandum le Parti concordano di costituire un Comitato Misto comprendente non più di sette membri per ciascuna Parte.
Esso si riunirà secondo quanto convenuto dalle Parti, alternativamente in Italia ed in India.
Il Comitato Misto sarà presieduto alternativamente dal Segretario Generale/DNA del Ministero della Difesa italiano e dal Segretario del Ministero della Difesa indiano, nell'intesa che sarà il Paese ospitante a presiedere la riunione.

ARTICOLO 4

Il Comitato Misto assolverà alle seguenti funzioni:

a. individuare e definire i settori di possibile collaborazione, attraverso:
   (i) concorso allo studio ed alla definizione dei requisiti tecnici ed operativi dei sistemi d'arma;
   (ii) sostegno e promozione della cooperazione industriale, comprese le attività di coproduzione;
b. facilitare i rapporti tra le Industrie e gli Organi governativi da ambo le Parti;
c. definire il supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione;
d. fare il possibile per accelerare il rilascio delle licenze di esportazione da parte dei rispettivi Governi riguardanti materiali, software, assistenza tecnica e servizi per i contratti in vigore fra industrie od Enti governativi.

ARTICOLO 5

Il Comitato Misto potrà costituire Gruppi di Lavoro composti da rappresentanti dei due Paesi come necessario. I Gruppi di Lavoro potranno includere funzionari competenti di altri Dicasteri, Enti governativi o Industrie, secondo opportunità.
Tali Gruppi di Lavoro riceveranno direttive dal Comitato Misto e ad esso riferiranno circa gli esiti del loro lavoro.

ARTICOLO 6

Ciascuna Parte informerà gli Enti/Industrie del proprio Paese del contenuto del presente Memorandum e darà ogni possibile assistenza entro i limiti delle rispettive leggi e regolamenti.

ARTICOLO 7

a. Ciascuna parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Memorandum, secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla parte originatrice.

b. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

Repubblica Italiana	Repubblica Indiana
SEGRETO o SECRET	SECRET
RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
RISERVATO o RESTRICTED	RESTRICTED

c. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Memorandum.

d. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Memorandum, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Società che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti.

e. Qualora le informazioni classificate scambiate nell'ambito di questo Memorandum riguardino Industrie ed Enti differenti dalle Parti, dovranno essere definite specifiche modalità per la loro trattazione fra le Autorità responsabili dei due Paesi.

f. Le visite di cittadini di una delle Parti ad Enti e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorità responsabile del Paese da visitare.

Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, dovrà inoltre essere certificato che è stata favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del Segreto.

ARTICOLO 8

Le due Parti esamineranno ed adotteranno di comune accordo le decisioni più opportune su problemi e/o argomenti riguardanti:

a. co-sviluppo e coproduzione di sistemi di comune interesse;

b. inviti a Paesi terzi a partecipare a progetti comuni;

c. richieste provenienti da Paesi terzi per partecipare a progetti comuni.

ARTICOLO 9

Il presente Memorandum, ove ritenuto opportuno o conveniente, potrà essere integrato da Annessi concernenti aspetti specifici della collaborazione fra i due Paesi.

ARTICOLO 10
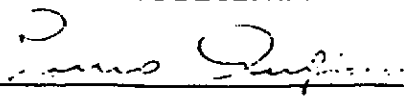
Qualsiasi chiarimento o controversia in merito all'interpretazione o applicazione del presente Memorandum dovrà trovare soluzione attraverso la consultazione fra le Parti nell'ambito del Comitato Misto e quindi, se necessario, mediante canali diplomatici.

ARTICOLO 11

a. Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno scambiate comunicazioni dell'avvenuto espletamento delle relative procedure all'uopo previste dai rispettivi ordinamenti.

b. Il presente Memorandum rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni a meno che una delle due Parti non notifichi a quell'altra, per iscritto e con un preavviso di sei mesi, il proprio intendimento di recesso.

c. In caso di recesso dal presente Memorandum, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi.
Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'art. 7.

d. Il presente Memorandum può essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle Parti.

Fatto a Roma il 4 novembre 1994, in due originali in lingua italiana, inglese ed hindi. I testi sono ugualmente autentici. In caso di dispute, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Generale Franco ANGIONI

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA INDIANA
L'AMBASCIATORE DELL'INDIA

KULDIP SAHDEV

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE EQUIPMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDIA

The Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Republic of India, hereinafter referred to as "The Parties":

Considering: the advantage deriving to both Parties from a more effective co-operation in the field of defence equipment, within the framework of the existing collaboration between the two Countries;

Desiring: to draw the maximum benefit from their technological and industrial capabilities and to promote the co-operation among their own industries;

Recognizing: that the agreements resulting from its implementation shall be in accordance with their respective national and international policies and shall not conflict with the current national regulations nor impair the commitments undertaken by the two Countries in the international field;

Have agreed to the following:

ARTICLE 1

The Parties shall cooperate in the field of Defence equipment, in compliance with respective laws and regulations, through:

a. Determination and definition of cooperative programmes for transfer of defence related equipment, training and technical assistance equipment;
b. Fostering of technical cooperation in the field of research and development and component technologies;
c. Mutual procurement of defence equipment directly from the manufacturing firms and industries of the Parties;
d. Promotion of industrial cooperation between companies and governmental bodies of the two countries in respect of defence and other related equipment;
e. Supply quality assurance technologies, including specifications, standards and related documentation, by the Ministries of Defence of the two Parties as regards contracts specifically referred to in this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 2

The Parties shall entrust the SECRETARY GENERAL/National Defence Armaments Director, Ministry of Defence, Italian Republic, and the SECRETARY Ministry of Defence, Republic of India, with the overall implementation of this Memorandum of Understanding. For regular coordination of activities, the Parties shall designate a focal point in each Ministry of Defence which will report to the officials designated for overall implementation.

ARTICLE 3

In order to implement this Memorandum of Understanding, the Parties agree to establish a Joint Committee composed of not more than seven members each side. The Joint Committee shall meet as mutually agreed by the Parties, in India and Italy. The Joint Committee shall be chaired alternatively by the Secretary, Ministry of Defence, Republic of India and the Secretary General/National Defence Armament Director, Ministry of Defence, Italian Republic in accordance with the host country - chair - the session principle.

ARTICLE 4

The Joint Committee shall have the following tasks:

a. To identify and define areas of possible cooperation by:
   (i) examining and defining technical and operational requirements of defence related equipments.
   (ii) facilitating and promoting industrial cooperation, including co-production activities.

b. To facilitate contacts between industries and government bodies on both sides.

c. To define technical and training support necessary to the development of Defence cooperation.

d. To facilitate issue of export licences by the respective Governments in respect of materials, software, technical expertise/assistance, and services in respect of contracts entered into between industries or governmental bodies.

ARTICLE 5

The Joint Committee shall establish working Groups composed of Defence officials of the two countries as necessary. The working Groups may also include officials from other Government Ministries, and/or agencies and/or industries as appropriate. Such working Groups will observe the directives of the Joint Committee and will report to it on the out come of their work.

ARTICLE 6

Each side shall inform the Industries of its Country of the guidelines of this Memorandum, and extend every possible assistance, within the framework of national laws and regulations.

ARTICLE 7

a. Each side shall guarantee the handling of classified materials, project drafts, technical specifications and any other classified information exchanged under this Memorandum for the same or higher degree of security protection as assigned by the releasing side, and shall take all possible measures to maintain such protection as long as it is required by the releasing side.

b. The corresponding degrees of security protection used by the two sides are:

Italian Republic	Republic of India
SEGRETO or SECRET	SECRET
RISERVATISSIMO or CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
RISERVATO or RESTRICTED	RESTRICTED

c. The Parties shall ensure that the documents, the materials and the technologies exchanged under this Memorandum of Understanding shall be used only for the purpose set forth within the framework of this Memorandum of Understanding.

d. The transfer to third Parties of defence information, documents, technical data and materials, either classified or unclassified, enabled under this Memorandum of Understanding, shall be subject to previous written approval of the originating Government, Agency and Company unless otherwise agreed by specific agreements between the Parties.

e. Should classified information be subject to exchange under this Memorandum of Understanding between Industries and entities different from the Parties, separate arrangements shall be made between the responsible authorities of both Countries.

f. Visits of one side's citizens to organisations and/or firms under the authority of the other side shall be subject to the granting of authorization by the Authority concerned of the country to be visited. If the purpose of the visit involves access to classified information it shall be also certified that the prescribed procedure for security protection regarding the visitors has been followed.

ARTICLE 8

The two Parties will examine and jointly take decisions on the problems and/or issues regarding:

a. Co-development/Co-production of mutually identified items;

b. Invitation to third Countries for participation in joint projects being implemented by the Parties.

c. Requests by third Countries for participation in such joint projects.

ARTICLE 9

This Memorandum of Understanding may, if necessary, be supplemented by annexures regarding specific aspects of cooperation between the two Countries.
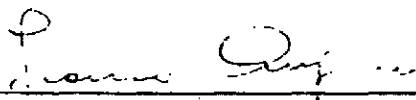
ARTICLE 10

Any clarification or dispute in connection with the interpretation and the application of this Memorandum of Understanding shall be solved through consultation between the Parties in the Joint Committee and, if necessary, through diplomatic channels.

ARTICLE 11

a. This Memorandum of Understanding shall come into effect on the date of latter notification confirming the fulfilment by either Party of completion of its national procedures for coming into force of the Memorandum of Understanding.
b. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of ten years unless one of the Parties notifies the other, in writing, six months before the expiration, of its intention to terminate the Memorandum of Understanding. After the expiration of the 10 year period, the Memorandum of Understanding can be extended for further periods by mutual consent conveyed in writing.
c. The termination of this Memorandum of Understanding shall not be prejudicial to the implementation of the contracts already signed, which shall be executed according to the principles previously established for each of them. Duties and obligations set forth in Art. 7 shall be maintained in any case.
d. This Memorandum can be amended at any time by mutual agreement between the Parties.

Done at ROME on the 4th day of November 1994, in duplicate, in English, in Italian and in Hindi. All the texts are equally authentic. In case of divergence in interpretation the English text shall prevail.

GEN. FRANCO ANGIONI
SECRETARY GENERAL OF DEFENCE AND NATIONAL ARMAMENTS DIRECTORS

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE
OF THE ITALIAN REPUBLIC

KULDIP SAHDEV
AMBASSADOR OF INDIA

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE
OF THE REPUBLIC OF INDIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1214):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 6 agosto 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata il 15 ottobre 1996 (atto n. 1214/*A* - relatore sen. JACCHIA).

Esaminato in aula ed approvato il 25 febbraio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3285):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 21 ottobre 1997.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

98G0148

LEGGE 23 marzo 1998, n. **104.**

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa riguardante la cooperazione per i materiali della difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *memorandum* d'intesa riguardante la cooperazione per i materiali della difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del *memorandum* stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 36 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

MEMORANDUM D'INTESA RIGUARDANTE

LA COOPERAZIONE PER I MATERIALI DELLA DIFESA

E

SUPPORTO LOGISTICO

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA DELL'AUSTRALIA

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Dipartimento della Difesa dell'Australia (d'ora in avanti denominati "le Parti"):

- considerando i vantaggi, per ciascun Paese, nello sviluppo congiunto della cooperazione per i materiali di Difesa;
- desiderando trarre il massimo beneficio dalle loro capacità tecnologiche e industriali e promuovere la cooperàzione fra le loro industrie della Difesa;
- riconoscendo il mutuo interesse a potenziare le capacità industriali partecipando congiuntamente alla ricerca, sviluppo, produzione e vendita sul mercato di equipaggiamenti di difesa;
- desiderando aumentare le forniture e il supporto delle forze di Difesa di ciascun Paese;

- prendendo atto del Memorandum d'Intesa fra il Ministero della Difesa italiano e il Dipartimento della Difesa australiano per la fornitura di Servizi Governativi di controllo Qualità firmato il 18 luglio 1989;

- prendendo atto dell'Accordo fra Italia e Australia per la Protezione Reciproca delle Informazioni Classificate di interesse per la Difesa, firmato il 2 settembre 1982; e

- prendendo atto del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Australia riguardante le compensazioni sugli acquisti di materiali della Difesa, firmato il 31 ottobre 1980;

hanno raggiunto le seguenti intese:

SCOPO

1. Le Parti, facendo quanto in loro potere, promuoveranno la cooperazione fra l'Italia e l'Australia conformemente alle condizioni di questo Memorandum d'Intesa ("questo Memorandum") e qualsiasi Annesso relativo.

2. Nell'obiettivo di aumentare il potenziale delle loro forze di difesa e delle industrie a queste collegate, entrambe le Parti mireranno, attraverso una efficiente utilizzazione delle risorse, a:
   a. incentivare, in cooperazione, la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'approvvigionamento e il supporto logistico ; e
   b. cooperare nelle gare di approvvigionamento di materiali per la Difesa, su una base reciprocamente definita, per soddisfare i requisiti di Paesi terzi.

3. Le Parti attueranno la cooperazione prevista da questo Memorandum o le predisposizioni per la sua concretizzazione in accordo con le leggi, i regolamenti, le politiche nazionali, gli impegni internazionali assunti dalle Parti e nei limiti delle risorse disponibili.

COOPERAZIONE BILATERALE PER I MATERIALI DI DIFESA

4. Nel rispetto del paragrafo 3, le Parti incoraggeranno la cooperazione bilaterale per i materiali di Difesa tramite:

   a. l'individuazione di comuni requisiti operativi e tecnici, la formulazione di proposte di cooperazione nella ricerca, sviluppo, produzione, approvvigionamento e manutenzione per l'intera vita operativa dei materiali, al fine di soddisfare, all'insorgere, detti requisiti;

b. l'incoraggiare l'approvvigionamento o co-produzione del materiale a livello di contraente principale o sub-contraente dell'altro Paese;

c. la promozione della cooperazione fra le industrie di ciascun Paese e, se il caso lo richiede, fra industria ed enti governativi, pur riconoscendo che la responsabilità primaria dell'identificazione delle opportunità commerciali é delle industrie interessate; e

d. lo scambio, se il caso lo richiede, delle informazioni e dei materiali che possono essere necessari per incoraggiare la cooperazione bilaterale, e lo sviluppo di accordi in base ai quali si possano effettuare tali scambi.

PROMOZIONE COMMERCIALE

5. Le Parti hanno un interesse comune a promuovere congiuntamente sui mercati di Paesi Terzi da loro determinati, specifici materiali di difesa. Di conseguenza, le stesse, in consultazione con l'industria e in conformità con il paragrafo 3:

a. si scambieranno informazioni riguardo ai mercati di Paesi Terzi;

b. agevoleranno le attività di promozione sui mercati di Paesi Terzi congiuntemente specificati da parte loro o dalle loro rispettive industrie della difesa; e

c. illustreranno, quando necessario, le rispettive politiche e relativi procedimenti amministrativi per il controllo dell'esportazione di materiali.

SUPPORTO LOGISTICO

6. Ai fini dei paragrafi 7 e 8, saranno valide le seguenti definizioni:

a. "supporto logistico" sono gli articoli e servizi forniti alle forze militari nell'espletamento di missioni e compiti;

b. "articoli e servizi" comprendono qualsiasi arma, sistema d'arma o munizionamento e macchinari, strumenti, equipaggiamenti, inclusi quelli per uso medico o dentistico o altri articoli; qualunque vettovaglia, carburante, olio, lubrificanti o altri materiali di consumo; qualsiasi tipo di collaudo, ispezione, riparazione, manutenzione, immagazzinamento, trasporto, addestramento, o altro servizio; qualunque assistenza medica, dentistica, tecnica o di altro tipo; qualunque informazione registrata o non registrata; programmi, banche dati o moduli sorgente e codici d'oggetto per computer di qualsiasi tipo; e qualsiasi parte o componente di quanto sopra.

7. Le Parti sono interessate a realizzare un supporto logistico reciprocamente soddisfacente. Di conseguenza, ciascuna, in osservanza al paragrafo 3:

   a. fornirà supporto logistico all'altra Parte quando:

      I) le proprie forze di difesa siano schierate insieme a quelle dell'altra Parte in circostanze contingenti o d'emergenza per il perseguimento di obiettivi comuni; e

      II) elementi delle proprie forze di difesa necessitino di supporto logistico quando siano nel territorio e nelle acque territoriali dell'altro Paese.

   b. assicurerà il supporto logistico per consentire ad una Parte di tenere efficienti i materiali e servizi per la difesa acquistati dall'altra Parte per tutta la loro vita operativa;

   c. quando una Parte riceve supporto da una fonte commerciale nel territorio dell'altra Parte, quest'ultima farà tutto il possibile per facilitare la fornitura di tale supporto logistico per il funzionamento e la manutenzione dei materiali e dei servizi per la difesa durante l'intera vita operativa di tali materiali e servizi.

8. Gli articoli e servizi forniti a seguito di questo Memorandum o qualsiasi Annesso a questo Memorandum non saranno usati per fini diversi da quelli contemplati e non verranno forniti a terzi, se non dopo aver ottenuto il preventivo assenso scritto dalla Parte fornitrice.

TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

9. Le Parti riconoscono l'importanza del trasferimento di tecnologia fra i loro Paesi. Le stesse, faciliteranno lo scambio e trasferimento di tecnologia a fini di reciproco vantaggio in osservanza del paragrafo 3 (in particolare, i controlli delle esportazioni delle Parti) e conformemente a forme di tutela congiuntamente stabilite.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

10. Le Parti si scambieranno informazioni concernenti le loro rispettive leggi, politiche e procedure riguardo alla protezione e uso della proprietà intellettuale e relativi diritti e forniranno tali informazioni alle loro rispettive industrie interessate alla cooperazione per i materiali. Ove necessario, le Parti emaneranno disposizioni per la tutela della proprietà intellettuale e relativi diritti nell'ambito della cooperazione prevista da questo Memorandum.

INFORMAZIONI E MATERIALE CLASSIFICATO

11. Ciascuna Parte gestirà e proteggerà tutte le informazioni e i materiali classificati scambiati, forniti o in altro modo divulgati ai sensi di questo Memorandum o di qualsiasi Annesso associato, in conformità alla Convenzione fra Italia e Australia per la reciproca protezione del materiale classificato firmato il 2 settembre 1982.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE RISERVATE

12. Ove una Parte fornisca all'altra informazioni o materiali chiaramente identificati come commercialmente riservati, la Parte che riceve tali informazioni o materiale li tratterà come riservati fra le Parti e in conformità alle eventuali limitazioni rispetto all'uso di essi disposte dalla Parte che le fornisce.

13. Ove una Parte passi le informazioni o materiali commercialmente riservati ricevuti dall'altra Parte a terzi (comprese ditte interessate a una qualunque forma di cooperazione nell'ambito di questo Memorandum) assicurerà che le stesse obbligazioni in materia di riservatezza e uso siano imposte anche alle terze parti. Nessuna delle Parti passerà a terzi informazioni o materiale commercialmente riservati ricevuti dall'altra Parte, senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte.

14. Nel soddisfare le condizioni poste dai paragrafi 12 e 13, ciascuna Parte riconosce che le informazioni o il materiale non saranno mai usati o forniti per fini diversi da quelli autorizzati dal proprietario delle informazioni.

ATTUAZIONE

15. Il Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Capo per l'Acquisizione e la Logistica del Dipartimento della Difesa dell'Australia saranno i responsabili dell'attuazione di questo Memorandum per conto delle Parti. Il Capo del III Reparto "Affari Tecnici, Produzione e Approvvigionamento" dell'Ufficio del Segretario Generale del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Primo Assistente delegato alla partecipazione dell'Industria e Attività Contrattuali del Dipartimento della Difesa dell'Australia saranno i rispettivi punti di contatto per il coordinamento delle attività relative a questo Memorandum.

16. Al fine di dare attuazione a questo Memorandum verrà costituito un Comitato Misto Italo-Australiano. Il Comitato Misto verrà presieduto dal Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Capo per l'Acquisizione e la Logistica del Dipartimento della Difesa dell'Australia o loro delegati. I Capi del Comitato Misto o i loro delegati nomineranno e approveranno congiuntamente gli altri membri permanenti del Comitato Misto e i partecipanti da invitarsi "ad hoc".

17. Il Comitato Misto si riunirà ogni anno, o secondo quanto deciso congiuntamente, una volta in Australia e una volta in Italia, sotto la presidenza del Capo Delegazione della nazione ospitante.

18. Il Comitato Misto supervisionerà e agevolerà le forme di cooperazione intraprese a seguito di questo Memorandum. Il Comitato Misto, se necessario, istituirà dei Gruppi di Lavoro che possono essere composti da rappresentanti di Ministeri o Enti Governativi e dell'Industria per esaminare specifiche proposte a questo Memorandum. I Gruppi di Lavoro dipenderanno dal Comitato Misto e ad esso riferiranno.

PROMULGAZIONE

19. Per concorrere all'attuazione di questo Memorandum, le Parti lo diffonderanno ai funzionari governativi e alle industrie del loro Paese interessati a questo settore.

ANNESSI

20. Ove sia opportuno, le Parti concluderanno accordi per dare effetto a questo Memorandum, anche attraverso specifici Annessi. Gli Annessi, che incorporano le intese concordate dalle Parti, verranno considerati parte integrante di questo Memorandum.

TERZI

21. La partecipazione di terzi a qualsiasi forma di cooperazione da intraprendersi a seguito di questo Memorandum o dei suoi Annessi sarà soggetta all'assenso di entrambe le Parti.

CONTROVERSIE

22. Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o attuazione di questo Memorandum verrà risolta tramite consultazione e trattativa fra le Parti nell'ambito del Comitato Misto e non verrà portata davanti a terzi o tribunali per essere appianata.

EMENDAMENTI
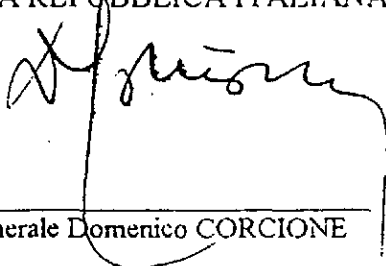
23. Questo Memorandum può essere modificato con il mutuo assenso delle Parti, per iscritto, in qualsiasi momento.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E RECESSO

24. Questo Memorandum entrerà in vigore alla data in cui verrà reciprocamente notificato il completamento delle procedure nazionali che lo rendono efficace. Avrà una durata a tempo indeterminato. Ciascuna Parte puo porre termine a questo Memorandum, previa comunicazione scritta, all'altra Parte, con sei mesi di anticipo. In alternativa, in qualsiasi momento, le Parti possono dare il loro mutuo assenso in ordine al recesso di questo Memorandum.

25. Le rispettive responsabilità e obblighi delle Parti circa gli accordi sulla sicurezza e la protezione delle informazioni e del materiale continueranno ad essere vigenti indipendentemente dal recesso del Memorandum.

26. Il recesso di questo Memorandum non arrecherà pregiudizio a qualsiasi obbligo o responsabilità che possa essere stata accettata secondo le disposizioni di questo Memorandum.
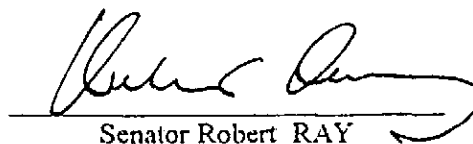
Firmato in inglese e in italiano, entrambi i testi essendo parimenti vincolanti, il giorno 27 aprile 1995, in Roma.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Generale Domenico CORCIONE

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DELL'AUSTRALIA

Senator Robert RAY

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1215):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 6 agosto 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata il 15 ottobre 1996 (atto n. 1215/*A* - relatore sen. JACCHIA).

Esaminato in aula ed approvato il 25 febbraio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3286):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, IV, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 21 ottobre 1997.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

98G0149

LEGGE 23 marzo 1998, n. **105.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatto a Tunisi il 3 dicembre 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 3 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 9 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

CONVENZIONE

Convenzione di cooperazione nel campo militare

tra

il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Governo della Repubblica Tunisina

- Desiderosi di sviluppare e rafforzare i rapporti d'amicizia esistenti tra i due Paesi;

- coscienti del fatto che la cooperazione e la comprensione reciproca rappresentano un importante contributo per lo sviluppo economico;

- convinti che la cooperazione tra i due Paesi in campo militare, tecnico ed industriale in materia di difesa avrà effetti favorevoli sulla pace e la sicurezza internazionale nella regione:

Convengono:

ARTICOLO 1: Le due parti concordano di promuovere, di comune accordo, la cooperazione e gli scambi tra le loro forze Armate, in particolare per quanto riguarda:

- l'organizzazione delle visite, lo scambio delle delegazioni e di punti di vista circa i concetti di organizzazione, strategia, tattica e logistica;

- lo scambio di osservatori alle manovre nazionali su invito speciale;

- lo scambio di personale che segua corsi e stages di formazione e di perfezionamento;

- lo scalo di unità e di velivoli nel quadro delle disposizioni regolamentari in vigore in ognuno dei due Paesi.

ARTICOLO 2: Tale cooperazione si propone anche:

- l'istituzione e la realizzazione di programmi comuni per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la manutenzione di sistemi d'arma e di materiali di difesa;

- l'assistenza reciproca, mediante scambi d'informazioni tecniche, tecnologiche e industriali e l'impiego della loro capacità scientifica, tecnica e industriale per lo sviluppo e la produzione di materiali e di equipaggiamenti di difesa destinati a soddisfare le esigenze dei due Paesi;

ARTICOLO 3: La partecipazione di un Paese terzo a tale cooperazione è subordinata al preventivo accordo delle due parti.

Tutte le informazioni, documenti, equipaggiamenti ed esperienze tecniche scambiati o prodotti nel quadro di questa cooperazione dovranno essere utilizzati esclusivamente per le esigenze del Paese beneficiario.

In caso di sviluppo o produzione in comune, l'informazione, la documentazione, l'equipaggiamento e la tecnologia elaborati in collaborazione non possono essere trasferiti nè temporaneamente nè in maniera definitiva e non possono essere nè riprodotti nè ceduti a terzi senza il preventivo accordo scritto delle due parti.

Le disposizioni per disciplinare l'esportazione verso altri paesi di informazioni, documentazioni, equipaggiamenti ed esperienze tecniche sviluppati o prodotti in collaborazione nel quadro della presente convenzione, saranno espressamente precisate con accordo a parte.

ARTICOLO 4: Lo scambio di qualsiasi informazione relativa alle attività che derivano dall'attuazione della presente convenzione sarà regolato da un Accordo di protezione dell'Informazione classificata.

In ogni caso, ognuna delle due parti stabilirà un livello di protezione equivalente a quello attribuito dall'altra parte e adotterà le necessarie misure di sicurezza.

ARTICOLO 5: Considerato lo spirito di grande amicizia e tenendo conto dell'impatto reciproco e benefico che deriverebbe da una migliore comprensione delle rispettive culture, le due parti svilupperanno gli scambi d'interesse culturale e di dizione sociale tra i membri delle forze armate dei due Paesi e le loro famiglie.

ARTICOLO 6: La collaborazione istituita nel quadro della presente convenzione verrà sviluppata attraverso accordi specifici che saranno elaborati separatamente per ciascun settore previsto.

ARTICOLO 7: Allo scopo di assicurare le migliori condizioni all'attuazione delle disposizioni della presente convenzione, le due parti decidono di costituire una Commissione Mista per l'attuazione ed il controllo di questa convenzione.

Tale commissione mista sarà presieduta dai Ministri della Difesa o da loro rappresentanti. Si riunirà almeno una volta all'anno alternativamente in Italia ed in Tunisia.

ARTICOLO 8: Le due parti designeranno i rappresentanti e sostituti alla Commissione Mista che riterranno utili e possono inoltre invitare alle sessioni di detta commissione qualsiasi persona la cui presenza riterranno opportuna per quanto riguarda i problemi da trattare.

ARTICOLO 9: La presente convenzione ha una durata di 5 anni, rinnovabile per tacito accordo. Può essere denunciata per iscritto dall'una o dall'altra delle due parti sei (6) mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 10: In caso di denuncia, le due parti inizieranno le consultazioni per risolvere amichevolmente le questioni pendenti.

Gli accordi specifici conclusi nel quadro della presente convenzione, sia tra enti statali che tra imprese private con o senza la partecipazione di terzi, rimarranno in vigore e termineranno secondo le rispettive clausole di scadenza.

ARTICOLO 11: Il presente accordo entrerà in vigore dal momento in cui ciascuna delle due parti riceverà dall'altra parte la notificazione della sua ratifica secondo le regole costituzionali in vigore in ciascun Paese.
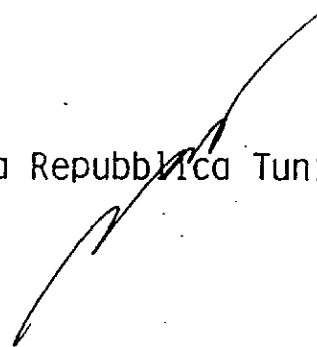
Redatta in due esemplari, uno in italiano e l'altro in arabo, entrambi facenti ugualmente fede.

03 DEC. 1991

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica Tunisina

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1216):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 6 agosto 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 e 23 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata il 14 novembre 1996 (atto n. 1216/*A* - relatore sen. JACCHIA).

Esaminato in aula ed approvato il 25 febbraio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3287):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 21 ottobre 1997.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

98G0150

LEGGE 23 marzo 1998, n. **106.**

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del *memorandum* stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 18 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

MEMORANDUM D'INTESA

SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E IL MINISTERO DELLA DIFESA

DELLA REPUBBLICA UNGHERESE

APRILE 1993

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica ungherese da qui in avanti denominati "Parti":

- in conformità con il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria, firmato a Budapest il 6 luglio 1991,

- nel desiderio di trarre il maggior profitto dalle loro capacità tecnologiche ed industriali e promuovere la cooperazione tra le loro industrie;

- tenuto conto dei benefici che deriverebbero ad entrambe le Parti da una più efficace collaborazione nel campo dei sistemi per la difesa, nel quadro della collaborazione in atto tra i due Paesi,

hanno deciso di concludere la presente Intesa di cooperazione, convenendo che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione non potranno mai

contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonchè agli impegni assunti in ambito internazionale e alle rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale.

Articolo 1

Le Parti convengono di attuare, nel rispetto delle leggi e dei Regolamenti vigenti nei due Paesi, una cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa, attraverso:

a. concorso alla definizione dei requisiti tecnici dei mezzi e dei sistemi d'arma necessari alle reciproche esigenze di Difesa;

b. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica;

c. acquisizione reciproca, anche mediante intese dirette con le Ditte produttrici, dei materiali per la Difesa prodotti dalle rispettive Industrie, fermo restando che ciascun acquisto dovrà rientrare nell'ambito della presente Intesa;

d. sostegno ad iniziative tendenti a promuovere tra le Società e tra queste e gli Organi Governativi dei due Paesi, la cooperazione industriale;

e. fornitura, se richiesta e a titolo oneroso, di servizi di assicurazione di qualità da parte del Ministero della Difesa italiana, per contratti che facciano riferimento specifico al presente Memorandum.

Le modalità attraverso le quali tali servizi potranno essere richiesti e forniti saranno precisate e concordate tra le Parti.

Articolo 2

Le Parti incaricano dell'attuazione della presente Intesa rispettivamente il SEGRETARIO GENERALE della DIFESA/DIRETTORE NAZIONALE degli ARMAMENTI della Repubblica Italiana ed il SOTTOSEGRETARIO DI DI STATO DELLA DIFESA/ISPETTORE degli AFFARI ECONOMICI della Repubblica ungherese.

Articolo 3

a. Per l'attuazione della presente Intesa sarà costituito un Comitato Misto Italo - Ungherese comprendente sette membri per ciascuna Parte. Di massima esso si riunirà, con le modalità e la frequenza dettate dalle circostanze e convenute tra le Parti, alternativamente nei due Paesi e sarà presieduto dall'Autorità, tra quelle specificate nell'Art.2, appartenente alla Nazione nella quale avrà luogo l'incontro (Nazione Ospitante) o da altra persona delegata da quell'Autorità.

b. Saranno Membri permanenti del Comitato:

- le Autorità menzionate all'Art. 2 o i loro sostituti;
- Ufficiali e/o Funzionari dei Dicasteri direttamente interessati all'attuazione della presente Intesa.

c. Il Comitato Misto assolverà alle seguenti funzioni:

(1) individuare e definire i settori di possibile collaborazione, attraverso:

(a) concorso allo studio ed alla definizione dei requisiti tecnici ed operativi dei sistemi d'arma;

(b) individuazione dei materiali prodotti dalle rispettive Industrie, più idonei a soddisfare tali requisiti;

(c) favorire e promuovere la cooperazione industriale, comprese le attività di coproduzione;

(2) facilitare le attività, i rapporti e gli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi governativi e tra gli uni e le altre;

(3) definire l'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione;

(4) sottoporre all'esame delle rispettive Autorità nazionali, proposte e raccomandazioni per il miglior perseguimento degli obbiettivi della presente Intesa;

(5) proporre ed esaminare eventuali emendamenti alla presente Intesa.

Articolo 4

Se necessario, per lo studio e l'approfondimento di specifici argomenti, il Comitato Misto potrà proporre la costituzione di Gruppi di lavoro composti da Ufficiali della Difesa dei due Paesi ed eventualmente da funzionari competenti di altri Dicasteri, Enti governativi o Industrie, secondo opportunità.

Tali Gruppi di lavoro dipenderanno dal Comitato Misto. Da esso otterranno direttive e ad esso riferiranno circa gli esiti del loro lavoro.

I Capi delle due delegazioni costituenti ciascun Gruppo di lavoro saranno designati dalle Autorità indicate al precedente Art.2.

Di tale designazione ciascuna Parte informerà l'altra nei modi più opportuni.

Articolo 5

Le Parti designano rispettivamente il III° Reparto "AFFARI TECNICI PRODUZIONE E APPROVVIGIONAMENTO" dell'Ufficio del Segretario Generale della Difesa della Repubblica Italiana e il Reparto Generale "AFFARI TECNICI E MATERIALI" della Difesa della Repubblica ungherese, quali rispettivi punti di contatto per il coordinamento delle attività connesse con la presente Intesa.

Articolo 6

a. Ciascuna Parte informerà gli Enti/ Industrie del proprio Paese del contenuto della presente Intesa e stabilirà regole interne per facilitarne l'attuazióne.

b. Ciascuna Parte interporrà i propri buoni uffici affinchè le Ditte onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della collaborazione prevista dalla presente Intesa.

c. In conformità della rispettive leggi e normative nazionali, ciascuna delle Parti assisterà i contraenti dell'altra Parte nella negoziazione di licenze e, in generale, in qualsiasi altra materia pertinente l'attuazione della presente Intesa.

Articolo 7

a. Ciascuna Parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base della presente Intesa, secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinchè tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.

b. Per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi communicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni.

c. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

Repubblica Italiana	Repubblica Ungherese
SEGRETO o SECRET	Titkos
RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL	Szigorúan Bizalmas
RISERVATO o RESTRICTED	Bizalmas

d. Le Parti garantiscono che i documenti i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito della finalità della presente Intesa.

e. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili

nell'ambito della presente Intesa, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Società che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti.

f. Visite

Le visite di cittadini di una delle Parti ad Enti e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali 40 giorni prima del loro inizio e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorità responsabile del Paese da visitare.

Le richieste dovranno contenere i dati di identità completi dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza per la quale i visitatori sono abilitati, nonchè l'oggetto lo scopo e la durata della visita.

Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, dovrà inoltre essere certificato che è stata favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del Segreto.

Articolo 8

Le due Parti esamineranno ed adotteranno di comune accordo le decisioni più opportune su problemi e/o argomenti riguardanti:

a. gli inviti a Paesi terzi a partecipare a progetti comuni;

b. le richieste provenienti da Paesi terzi per partecipare a progetti comuni.

Articolo 9

La presente Intesa, ove ritenuto opportuno o conveniente, potrà essere integrata da Annessi concernenti aspetti specifici della collaborazione fra i due Paesi.

Articolo 10

Nel caso di controversie in merito all'interpretazione o applicazione della presente Intesa, le Parti si consulteranno per la soluzione del problema nell'ambito del Comitato Misto e quindi, se necessario, mediante canali ufficiali.

Articolo 11

a. La presente Intesa entrerà in vigore alla data in cui le Parti avranno notificato l'adempimento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore ed avrà una durata a tempo indeterminato, con facoltà di recesso su richiesta di una delle due Parti, con un preavviso di sei mesi.

b. In caso di recesso della presente Intesa, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'Art.7.

c. La presente Intesa può essere modificata in qualsiasi momento previo consenso delle Parti.
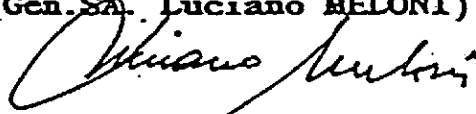
Fatto a Budapest il 7 aprile 1993.

in due originali in lingua italiana ed ungherese, essendo ambedue i testi egualmente autentici.
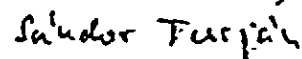
PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA IL SEGRETARIO GENERALE/DNA	PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA UNGHERESE IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLA DIFESA/ISPETTORE DEGLI AFFARI ECONOMICI
(Gen. SA. Luciano MELONI)	(Dr. Sándor TURJÁN)

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1283):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 17 settembre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 6 novembre 1996.

Relazione scritta annunciata l'11 dicembre 1996 (atto n. 1283/*A* - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula ed approvato il 25 febbraio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3288):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 21 ottobre 1997.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

98G0151

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651388) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 2 5 0 0 8 9 0 9 8 *

L. 9.000